



Astensione dall'utilizzazione legnosa e abbandono del bosco

Alberto Abrami ^(a)

^(a) Professore ordinario fuori ruolo di Diritto forestale e dell'ambiente nell'Università di Firenze. abrami.alberto@alice.it

Successivamente all'entrata in vigore del testo unico forestale n. 34 del 2018, c'è stato un segnale normativo di non poca significanza su come esercitare la selvicoltura, rispetto al modello proposto dalla legislazione del 2018. È quanto si rinviene nelle disposizioni attuative della direttiva comunitaria sulla qualità dell'aria (legge 12 dicembre 2019 n. 141, di conversione del decreto legge 14 ottobre 2019 n. 11) che ha interessato anche i territori boscati in misura non marginale.

Si diceva di un intervento significativo, poiché va nel senso della prospettazione di una nuova selvicoltura, non più preoccupata soltanto della produzione legnosa a tutto campo, ma che mostra attenzione anche ai valori naturalistici del bosco, i quali vengono, certo, enunciati nella legge forestale, senza però che se ne abbia un riscontro effettivo in tutto il testo normativo, sicché esse sono rimaste delle norme manifesto, ossia fini a se stesse.

Ci siamo già intrattenuti sul tema in questa Rivista, ma ci è parso ora conveniente dilatarne la portata, perché la norma merita questa attenzione. Si tratta dell'intervento di un legislatore interessato alla tutela dell'ambiente

che, però, ha imposto la sua volontà al legislatore forestale, seppur, in parte, questa volontà normativa necessiti di essere meglio dispiegata affinché diventi effettiva. Ma il messaggio c'è, ed è quello che i territori boscati non possono essere trattati tutti alla stessa stregua, come fa il Testo Unico forestale, in quanto l'interesse offerto dai boschi non è costituito dalla sola produzione di legname.¹

Una tale concezione del bosco è, infatti, assolutamente limitante della complessità dei suoi servizi, poiché si pone in contrasto con le funzioni naturalistiche di interesse collettivo che caratterizzano la proprietà forestale, connotata, fin dalla sua origine, dall'interesse generale, tant'è che l'ordinamento giuridico si limita a prendere atto di questa condizione intrinseca al bene con un intervento di certazione che ne modula la funzione sociale, non diversamente da quanto accade con la proprietà paesaggistica, con la proprietà dei beni storici e artistici ecc. Con il decreto del 2018 la funzione sociale del bene bosco viene praticamente ignorata - tranne che per l'interesse per la difesa del suolo - per esaltare, invece, la produzione legnosa.

1 Sulla definizione di bosco, vedi la sentenza della Cassazione penale III sezione del 12 febbraio 1993, in: "Riv. Giur. Edil." 1993 I, p. 1219, dove si afferma che il "bosco è un organismo biologico complesso, comprensivo non solo degli alberi, ma anche del cosiddetto sottobosco, della fauna e della microfauna". Non diversamente, di recente, anche il massimo organo di Giustizia amministrativa per il quale rinviamo al nostro, *Esercizio della selvicoltura e vincolo paesaggistico - ex lege n. 1497 del 1939: due interessi a confronto*, in questa Rivista, 2021, n. 1 p. 21 e ss.

Quello, che a noi interessa qui evidenziare, prima di esaminare partitamente le prescrizioni che ora integrano la normativa forestale del 2018, è che si avverte con tali disposizioni di estrazione comunitaria, un cambio di passo nell'intendere la selvicoltura, non più preoccupata di considerare il bosco come un agglomerato produttivistico: a tal punto da penalizzare il proprietario boschivo che non sia interessato alla sua recisione con la perdita della gestione silvana. Poiché, questo, si verifica, con le prescrizioni della vigente normativa, la quale dispone che il bosco ceduo quando, non sia stato utilizzato ai fini produttivistici, è considerato abbandonato allorché abbia superato di una volta e mezzo il turno². Quale, però, il fondamento di una tale prescrizione? Riposa sulla preoccupazione che il bosco non gestito possa essere più facilmente preda di incendio o, una volta sviluppatosi, sia più difficoltoso reprimerlo? Quandanche fosse così, si dimentica il fatto, statisticamente accertato, che gli incendi dei boschi sono in altissima percentuale opera dell'uomo, sicché si può intervenire in altro modo.

In piena crisi climatica, allorché la preoccupazione, universalmente avvertita, è quella di aumentare la superficie boscata, il legislatore forestale vede il bosco solo come produttore di legname - a parte l'interesse alla stabilità idrogeologica, come si diceva prima - addirittura sublimando il dato economicistico, di indubbia importanza, certo, ma di interesse privato, a livello di interesse pubblico.

Ma è consentito nel momento storico che stiamo vivendo, per cui si teme per la nostra condizione sul pianeta, e ancor più per le generazioni future, e al di là degli stessi non pochi dubbi di costituzionalità della norma, è consentito, dicevamo, avere, ancor oggi, una considerazione del bosco meramente produt-

tivistica fino ad esaltare questa funzione senza riguardo ai servizi di interesse generale che il bosco offre? E giungere al punto di considerare abbandonato il bosco quando il proprietario boschivo non è interessato al taglio preferendo seguirlo nella sua evoluzione naturale? Eppure sappiamo che la conservazione del bosco potenzia le funzioni ecosistemiche a cominciare dall'assorbimento di CO₂ nell'atmosfera e la cattura del carbonio, per finire con la tutela della biodiversità, se si vuole dare significanza alla suo recente inserimento in Costituzione con l'integrazione dell'art. 9.

Il problema dei boschi oggi, non è quello della loro utilizzazione, quanto, semmai, della loro conservazione, perché l'attuale utilizzazione ha superato, nell'Europa comunitaria, i limiti dello sfruttamento per fronteggiare in modo adeguato l'emergenza climatica, come ha recentemente rilevato - con riferimento ai Paesi dell'Europa comunitaria, un autorevole istituto di ricerca tedesco, il *Natural Forest Academy*, che ha dimostrato, che qualora si riducesse di un terzo il tasso di sfruttamento delle foreste dell'Unione Europea, abbassandolo dall'attuale 77 per cento, al 50 per cento, le stesse foreste immagazzinerebbero il doppio degli attuali milioni di tonnellate di CO₂.

E veniamo finalmente a considerare da vicino le disposizioni che hanno integrato il Testo Unico forestale per effetto dell'attuazione della direttiva comunitaria perché, come dicevamo all'inizio, suggeriscono una selvicoltura filtrata dai valori ecologici del bosco, che già si avvertiva, peraltro, nel pregresso decreto n. 227 del 2001, abrogato. Ci riferiamo al disposto che integra l'art. 7 del decreto n. 34 del 2018 dove si prescrive, al comma 13 *ter*, l'impegno delle Regioni nel favorire, "in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento

² Sul punto, da ultimo, F. Clauser, *Per le generazioni future*, in questa Rivista 2021 n. 5 p. 295 e ss.

a tempo indefinito con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necro-masse legnose.” Emerge, da questa prescrizione, la rilevanza del bosco che non si esaurisce nella produzione di legname, ma costituisce una realtà più complessa che va oltre questa finalità produttiva, la quale, si badi bene, non la si intende negare, ma che non può essere un valore assoluto, tanto da sanzionare il privato che si mostri disinteressato al dato produttivistico, poiché il bosco si caratterizza anche, se non soprattutto, per sua la dimensione ecologica.

L'altra disposizione integrativa della normativa forestale del 2018 è riferita alla tutela dei boschi vetusti, quei boschi, cioè, caratterizzati dall'assenza di disturbi da almeno sessanta anni (art. 3 comma 2 lett. *s bis*). La norma,

al di là della sua rilevanza pratica che potrà avere - al termine di una complicata procedura attuativa - va decisamente evidenziata, perché introduce nella legislazione forestale un principio fondamentale e, cioè, che l'esercizio della selvicoltura non va massificato con l'unica distinzione fra boschi d'alto fusto e boschi cedui, perché ci sono boschi che presentano delle utilità di interesse generale che superano quella dell'estrazione del legname. Per questo occorre una selvicoltura differenziata in relazione alla tipologia delle diverse aree boschive. Per il Testo Unico forestale le zone boschive vetuste non sono altro, però, che boschi abbandonati non essendo stati utilizzati ai fini dell'estrazione del legname, che è quanto di suo interesse.